

OGGETTO: **LEGGE STABILITÀ 2016 - SUPER AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI NUOVI – DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO**

DI COSA SI TRATTA

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati tra il **15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016** beneficeranno di una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione valevole per la definizione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sui redditi. È quanto prevede il disegno di legge di Stabilità per il 2016, presentato al Senato .

Stante l'attuale formulazione della norma, la maggiorazione della deducibilità dell'ammortamento del costo di acquisizione decorre dal 15 ottobre 2015; avendo la stessa una **valenza temporale limitata** (31 dicembre 2016) coloro che intendono beneficiare della medesima devono effettuare investimenti nella speranza che il testo sia approvato senza modifiche "peggiorative".

Non solo, la previsione di detta finestra temporale (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016) comporta la corretta identificazione e il rispetto, nell'ambito della stessa, delle condizioni affinché l'investimento possa considerarsi realizzato.

REQUISITI

Acquisto di **beni materiali strumentali nuovi** effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 effettuati da titolari di reddito d'impresa e soggetti esercenti arti e professioni.

Prendendo ad esempio quanto già previsto in altri Paesi comunitari (Gran Bretagna, Spagna, Portogallo), la bozza della legge di Stabilità per l'anno 2016 introduce, anche nell'ambito dell'ordinamento tributario nazionale, la possibilità di beneficiare ai fini delle imposte sui redditi (**IRPEF/IRES**), con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento** e ai canoni di locazione finanziaria, di una maggiorazione del costo di acquisizione pari al **40%**.

Stante la costante **assimilazione del contratto di leasing** all'acquisto a titolo di proprietà, il legislatore ha scelto di equiparare gli stessi anche ai fini del riconoscimento del super ammortamento, nel caso in cui oggetto del contratto siano beni strumentali nuovi.

Tale intervento permette, quindi, non soltanto ai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, ma anche a **coloro che esercitano arti e professioni** di dedurre una maggiore quota di ammortamento (**140%**) nel caso di acquisto di beni materiali strumentali **nuovi**, ossia di beni che **non** sono stati già **utilizzati**.

Il beneficio riguarda anche le **autovetture**, gli ed i **ciclomotori e motocicli** (art. 164, comma 1, lettera b, TUIR).

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra oltre ai beni merce i seguenti beni:

- quelli per i quali il D.M. del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (i.e. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, stabilimenti balneari termali, etc.);
- i fabbricati e le costruzioni;

	<p>- gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge in parola (i.e. condutture per l'imbottigliamento di acque minerali naturali; condutture per la produzione e distribuzione di gasa naturale, etc.).</p>
<p>INVESTIMENTO REALIZZATO</p>	<p>A tal riguardo vengono in soccorso le regole generali dettate dal TUIR, in applicazione delle quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i titolari di reddito d'impresa, secondo il criterio di competenza di cui all'art. 109, comma 2, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione per i beni mobili e alla data di ultimazione nell'ipotesi di realizzazione dei beni in appalto. Inoltre, laddove il contratto preveda che il passaggio di proprietà del bene si ha soltanto in un momento successivo, come ad esempio nel caso di macchinari da collaudare, l'investimento si deve ritenere realizzato ai fini dell'agevolazione in commento a tale data. A quanto detto si deve aggiungere, che la maggiore quota di ammortamento dei beni materiali strumentali acquistati è ammessa soltanto quando il bene di fatto è entrato in funzione. Pertanto, nel caso in cui l'acquisto di un bene e la relativa consegna siano avvenuti nel 2015, ma detto bene non è entrato in funzione entro la fine dell'esercizio, la maggiore deduzione decorrerà dal 2016, presupponendo che in tale esercizio lo stesso entri in funzione; - per gli esercenti arti e professioni, quello che conta, ai fini dell'individuazione della data di effettuazione dell'investimento è la data di acquisto, secondo quanto previsto dall'art. 54.
<p>BENI IN LEASING</p>	<p>Stante la costante assimilazione di quest'ultimo all'acquisto a titolo di proprietà non dovrebbero sorgere dubbi sulla possibilità - per il contribuente - di scegliere a che titolo acquistare la disponibilità dei beni.</p>
<p>EFFETTI SUGLI ACCONTI</p>	<p>Infine, il legislatore ha previsto che tale maggiorazione della quota di ammortamento deducibile ai fini delle imposte dirette non produca effetti sulla determinazione dell'acconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuto per il periodo d'imposta 2015; - dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, il cui calcolo deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata in assenza delle previsioni in commento.
<p>LIMITE BENI DI COSTO INFERIORE A 516,46 EURO</p>	<p>Per i beni di costo unitario <u>inferiore</u> a <u>516,46 euro</u>, gli articoli 54 e 102 TUIR dispongono che il contribuente può decidere di dedurre il costo di acquisto interamente nell'esercizio di sostenimento(pagamento per i professionisti) in alternativa all'ammortamento. In pratica, l'ammortamento si contabilizza al 100%. Per la verifica che il bene abbia un costo non superiore al citato importo, si devono prendere in considerazione unicamente i beni suscettibili di autonoma utilizzazione, per esempio, la scrivania, la sedia, etc. (R.M. 4 gennaio 1979, n. 9/1751). Ci si chiede se è possibile applicare la deducibilità integrale del costo del bene qualora, per effetto della maggiorazione del 40%, l'importo di 516,46 euro venga superato. Il caso riguarda, per esempio, l'acquisto di un computer del costo di</p>

	<p>440 euro oltre IVA. Senza maggiorazione, il costo può essere dedotto integralmente mentre, applicando la percentuale del 40% al costo del computer, vale a dire a 440 euro, si avrebbe un importo complessivo pari a 616 euro.</p> <p>È necessario, quindi, sapere se il contribuente ha l'opportunità di dedurre l'intero importo (616 euro) comprensivo della maggiorazione ovvero se può dedurre integralmente il costo effettivamente sostenuto (440 euro) nel periodo di imposta, ripartendo nei successivi periodi la maggiorazione del 40%, nel nostro caso 176 euro, applicando il coefficiente stabilito dal decreto 31 dicembre 1988.</p> <p>Sul punto, si auspica un intervento di modifica della norma, che peraltro è ancora in una fase di definizione.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Legge di stabilità 2016.
<i>INFO</i>	L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.